



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Alla Società S.N.O. service s.r.l.
snoservice@legalmail.it

p.c. Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

OGGETTO: [ID_VIP: 7461] Progetto per la realizzazione di un bacino di alaggio e varo nel Porto di Olbia, località Cala Saccaia - adeguamento progetto per rispondere alle richieste della Soprintendenza. Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D.Lgs. 152/2006. Comunicazione esito valutazione.

Con nota acquisita al prot. 101266/MATTM del 22/09/2021, la società S.N.O. service s.r.l. ha presentato, una nuova richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii relativamente al **“Progetto per la realizzazione di un bacino di alaggio e varo nel Porto di Olbia, località Cala Saccaia - adeguamento progetto per rispondere alle richieste della Soprintendenza”**, in quanto modifica ad opera ricadente al punto 11 dell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ovvero *“Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse”*.

Oggetto della presente valutazione preliminare, è la sola modifica progettuale relativa allo spostamento dei moli del bacino di alaggio mediante il loro posizionamento di fronte al banchinamento esistente, rimodulando così il progetto iniziale in base alle richieste della Soprintendenza. Nello specifico l'intervento consiste nella realizzazione di due sporgenti sulla banchina esistente per la realizzazione di un bacino, finalizzato all'utilizzo di un travel lift avente portata pari a 160 t che consentirà di operare con imbarcazioni di lunghezza fino a circa 30 metri sia a vela che a motore. Tali varianti sono dettate dalle esigenze di programmazione delle lavorazioni che dovranno eseguirsi nella futura attività cantieristica, e consentiranno l'eliminazione della gru di banchina, riducendo quindi l'impatto sul paesaggio. La gru sarà sostituita da un Travel lift semovente che consente attraverso il percorso nei denti alaggio, di prendere e sollevare le imbarcazioni fino a condurle all'interno od in prossimità del piazzale cantiere di lavorazione.

ID Utente: 8266
ID Documento: CreSS_05-Set_05-8266_2021-0003
Data stesura: 02/11/2021

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: CreSS_05-Set_05
Data: 02/11/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampare se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare il Proponente ha trasmesso la lista di controllo predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) e al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104*”, una relazione tecnica descrittiva del progetto ed alcuni elaborati cartografici.

Preso atto che:

- la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si è conclusa con non assoggettamento alla VIA (ID 5004), con Decreto Ministeriale del 16/11/2020 e successiva conferma di esclusione con Decreto 05-03-2021, emesso a seguito di una richiesta di approfondimento da parte della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro dello stesso Ministero rilasciava, in data 08/03/2021, parere negativo al progetto precedentemente presentato in quanto riteneva che l’intervento fosse realizzato davanti all’ultimo ambito di costa naturale ancora esistente nel relativo tratto marino. La stessa Soprintendenza emetteva, però, Parere favorevole in data 29/03/2021, a seguito delle modifiche apportate al progetto, da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro.
- che l’indagine ambientale, come già evidenziato nella precedente valutazione preliminare ambientale, ha riscontrato la totale assenza di *Posidonia oceanica* e di altre fanerogame marine nonché di specie di interesse conservazionistico;
- che l’area non rientra in alcun sito della Rete Natura 2000. Gli unici siti, distanti diversi chilometri dall’area interessata dal progetto, risultano essere, in direzione nord-est la zona ZPS “Capo Figari, Cala Sabina, Punta Cannigione e Isola Figarolo” che ricomprende interamente al suo interno il SIC ITB010009 “Capo Figari, Isola Figarolo” e in direzione sud-est la ZPS ITB023019 Isole del Nord-Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro e il SIC ITB010010 “Isole di Tavolara, Molara e Molarotto”, oltre all’Area Marina Protetta “Tavolara – Punta Coda Cavallo”.

Considerato e valutato sulla base delle informazioni fornite dal Proponente nella documentazione trasmessa, che le modifiche apportate al progetto comportano:

- il miglioramento dell’inserimento paesaggistico dell’opera;
- la mancata modifica della linea di costa;
- la diminuzione della superficie impermeabilizzata;
- l’assenza di escavazione del fondale;
- l’assenza di dragaggi;

si ritiene che il “Progetto per la realizzazione di un bacino di alaggio e varo nel Porto di Olbia, località Cala Saccaia”, non debba essere soggetto ad ulteriori procedure di valutazione ambientale, ferma restando la necessità di ottemperare alle prescrizioni di cui alla Determina Direttoriale n. 69 del 05/03/2021, ove applicabili.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)